

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 6 marzo 2017, n. 58.

**Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-*bis* della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-*bis*.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare l'articolo 33, comma 3-*bis*, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dallo stesso decreto legislativo, nonché i compensi dei componenti della Commissione incaricata di condurre le istruttorie per le domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, in cui si specifica, tra l'altro che gli oneri per istruttoria e controlli sono quantificati sulla base del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché dell'eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e in particolare l'articolo 4-*bis*;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in particolare l'articolo 10, che istituisce la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata-IPPC, definendone i compiti;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 23 novembre 2001 e, in particolare, le tabelle 1.6.4 ed 1.6.5 dell'allegato I che riportano le sottoliste di inquinanti tipici in aria ed in acqua per le attività oggetto della disciplina IPPC;


Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2008, recante definizione dei trattamenti economici relativi alla commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-IPPC;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, del 24 aprile 2008, recante modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»;

Considerato che le attività ispettive, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 11-*bis*, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, sono definite in un piano d'ispezione ambientale dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate ambientali statali;

Considerato che alcune regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione delle specificità rilevate sui propri territori e in piena coerenza con i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, si sono dotate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 aprile 2008, di provvedimenti volti a disciplinare le modalità e le tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli delle attività di cui all'allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152;

Considerato che ove trovino applicazione i requisiti generali di cui all'articolo 29-*bis*, comma 2, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, le attività istruttorie per la definizione dei contenuti delle autorizzazioni integrate ambientali sono significativamente semplificate, con conseguente economia dell'azione amministrativa;



Riconosciuta l'opportunità di incentivare l'applicazione dei citati requisiti generali anche attraverso specifici adeguamenti degli oneri tariffari;

Ritenuto opportuno prevedere un termine entro il quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono adeguare ai principi stabiliti nel presente provvedimento le disposizioni in materia di tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli per le attività di loro competenza di cui al Titolo III-*bis*, della Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla base delle specifiche realtà rilevate nei rispettivi territori e dei Piani d'ispezione ambientale redatti ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015;

Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico espresso con nota prot. 0019880 del 6 settembre 2016;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17-*bis* della legge 8 agosto 1990, n. 241, a seguito di richiesta di concerto di cui alla nota prot. 0011168 del 20 maggio 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 maggio 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. 0013012/GAB del 15 giugno 2016;

ADOPTA  
il seguente regolamento:

#### Art. 1.

##### *Oggetto, ambito di applicazione e definizioni*

1. Il presente decreto disciplina le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in relazione:

a) all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorità competente delle attività previste dagli articoli 29-*bis*, comma 2, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*sexies* e 29-*septies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il primo rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito *AIA*) relativa a impianti nuovi o ad impianti esistenti, comprese le eventuali attività di aggiornamento dell'autorizzazione previste dall'articolo 29-*sexies*, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, successiva alla conclusione del procedimento di rilascio di autorizzazione integrata ambientale;

b) all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorità competente delle attività previste dagli articoli 29-*bis*, comma 2, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*sexies* e 29-*septies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il riesame, con valenza di rinnovo dell'AIA, già rilasciata, disposto ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorità competente delle attività previste in caso di domanda, presentata ai sensi dell'articolo 29-*nonies*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di autorizzazione ad esercitare modifiche sostanziali in una installazione già dotata di AIA, ovvero in caso di riesame dell'AIA già rilasciata, o avviato su istanza del gestore, o disposto con autonomo provvedimento, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o disposto nella stessa AIA, alla luce di lacune nell'istanza che non si è ritenuto tecnicamente possibile superare nei tempi fissati per la conclusione del procedimento, e non tali da poter giustificare un diniego;

d) all'istruttoria necessaria alla valutazione della comunicazione di cui all'articolo 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'eventuale conseguente aggiornamento dell'AIA già rilasciata in caso di modifica non sostanziale;


e) alle attività di controllo previste ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, basate sia sulla verifica della documentazione trasmessa dal gestore, sia sulle visite ispettive effettuate presso l'installazione, programmate sulla base di quanto previsto dall'articolo 29-*decies* comma 11-*bis* e comma 11-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

f) alle visite di verifica presso l'installazione da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 11-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sei mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le ispezioni straordinarie di cui all'articolo 29-*decies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il presente decreto definisce, inoltre, i compensi relativi alla Commissione istruttoria per l'AIA - IPPC (di seguito Commissione AIA-IPPC) di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90.

4. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



## Art. 2.

*Tariffe relative all'istruttoria*

1. Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle attività istruttorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, il gestore assevera, con dichiarazione allegata alla domanda di autorizzazione:

*a)* l'elenco delle attività di cui all'allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, condotte nell'installazione (nel seguito indicate come attività IPPC) e, nel caso di domanda presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il tipo di impianto di cui all'allegato XII, alla Parte II del medesimo decreto legislativo, specificando se alcune di tali attività IPPC sono gestite da diversi soggetti;

*b)* la presenza di ulteriori attività o impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale localizzati nel medesimo sito e funzionalmente connessi ad una o più attività di cui alla lettera *a)* (nel seguito indicati come attività non IPPC connesse), specificando se si tratta di impianti gestiti dal medesimo gestore o da diversi soggetti;

*c)* il numero di fonti (puntuali, lineari o areali, a regime e non) di emissione significativa in aria di sostanze inquinanti oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione di ognuna di tali fonti ad una o più attività di cui alle lettere *a)* e *b)*;

*d)* il numero di fonti di emissione liquida significativa di sostanze inquinanti (nel seguito indicate come scarichi) oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione di ognuna di tali fonti ad una o più attività di cui alle lettere *a)* e *b)*;

*e)* la presenza di emissioni in aria, non contenenti in maniera significativa sostanze inquinanti, soggette ad autorizzazione;

*f)* il numero di fonti di emissione di acqua, non contenente in maniera significativa sostanze inquinanti, oggetto della richiesta di autorizzazione;

*g)* la quantità giornaliera in tonnellate di rifiuti pericolosi la cui gestione è oggetto della richiesta dell'autorizzazione;

*h)* la quantità giornaliera in tonnellate di rifiuti non pericolosi la cui gestione è oggetto della richiesta dell'autorizzazione;

*i)* la presenza di un sistema di gestione ambientale registrato o certificato per l'intera installazione oggetto dell'autorizzazione, segnalando la eventuale certificazione di tale sistema secondo la norma UNI EN ISO 14001 o la sua registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS);

*l)* se l'installazione è soggetta alle disposizioni della normativa in materia di rischi da incidente rilevante (di cui al decreto legislativo n. 105/2015) o ricade in un'area ad elevata concentrazione di stabilimenti ai sensi della medesima normativa;

*m)* se l'installazione è collocata in un sito dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche, nonché se è soggetto alla presentazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 29-ter, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

*n)* se nell'istanza è richiesta l'applicazione di deroghe al rispetto dei BAT-AEL, in applicazione dell'articolo 29-quater, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specificando in tal caso quali punti di emissione e quali scarichi sono interessati dalla richiesta;

*o)* se l'installazione rientra nelle categorie cui sono applicabili i requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, è pari alla tariffa così come calcolata nel punto 7 dell'allegato I, adottando nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le specifiche riduzioni espressamente indicate.

3. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, è pari alla tariffa così come calcolata nel punto 7 dell'allegato II, operando nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le specifiche riduzioni espressamente indicate.

4. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, è pari alla tariffa così come calcolata nel punto 7 dell'allegato I, con riferimento alle sole attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, oggetto di modifica sostanziale o di riesame, adottando nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le riduzioni indicate.

5. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, è determinata in conformità all'allegato III.

6. Nel caso in cui il riesame disposto dall'autorità competente, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non fa prevedere l'applicazione di modifiche impiantistiche, ma solo un adeguamento dei sistemi di gestione o del piano di monitoraggio o dei valori limite fissati, la tariffa di cui al comma 4 fa riferimento alle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 per le quali si modifica la gestione, ovvero associate ai sensi delle lettere *c)* e *d)* ai punti di emissione per cui si prevedono modifiche al piano di monitoraggio o ai limiti emissivi.

7. Le tariffe istruttorie di cui al presente articolo per le installazioni in cui non sono presenti impianti di cui all'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono adeguate secondo quanto disposto all'articolo 10, comma 3, del presente decreto e determinate nella misura massima del 50% di quelle stabilite per le installazioni in cui sono presenti impianti di cui al citato allegato XII alla Parte II.





8. Con successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, così come previsto dall'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si provvede ogni due anni all'aggiornamento delle tariffe di cui al presente articolo, da determinarsi con il criterio della copertura dei costi necessari a garantire la conduzione delle istruttorie, attraverso la revisione degli allegati I, II e III.

### Art. 3.

#### *Tariffe relative ai controlli*

1. La tariffa dovuta per le attività dell'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel corso dell'anno o secondo le tempistiche previste dal piano di ispezione ambientale predisposto ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia tramite verifica della documentazione trasmessa dal gestore, sia tramite eventuale visita presso l'installazione, è indicata all'allegato IV. Tali attività consistono, come indicato nell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'accertamento del rispetto delle condizioni dell'AIA, della regolarità dei controlli a carico del gestore, del rispetto degli obblighi di comunicazione e ad esse consegue la relativa relazione all'autorità competente, anche se la programmazione non prevede visite in loco nell'anno di riferimento. L'eventuale visita presso l'installazione può essere finalizzata alla verifica completa del rispetto dell'AIA, oppure può consistere in un controllo parziale relativo a specifiche problematiche o componenti critiche e impattanti, valutate sulla base della verifica documentale o di un'analisi di rischio.

2. Le eventuali attività previste durante la visita in loco consistenti in prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni, contenute nel piano di monitoraggio e controllo o comunque disposte in aggiunta alle attività di cui al precedente comma, sono soggette alle tariffe di cui all'allegato V. Le tariffe dovranno, comunque, essere corrisposte prima dell'effettuazione dei controlli o secondo quanto diversamente specificato nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, per quanto attiene alle installazioni di competenza regionale.

3. Nel caso in cui il piano di monitoraggio e controllo prevede prelievi ed analisi da parte dell'autorità di controllo non previste nell'allegato V, nel provvedimento di AIA, su proposta dell'autorità di controllo, l'autorità competente, salvo quanto diversamente previsto nei prov-

vedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, introduce indicazioni su quali prelievi ed analisi previsti nell'allegato V devono essere considerati equivalenti ai fini della determinazione della tariffa di cui al comma 2 del presente articolo, dandone segnalazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine del successivo aggiornamento dell'Allegato V.

4. Salvo quanto diversamente previsto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, la tariffa annua relativa ai controlli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) è determinata facendo riferimento alla programmazione delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), come segue:

a) se la programmazione non prevede nell'anno visite presso l'installazione è dovuta la tariffa di cui al comma 1, ovvero, ove così disposto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, una tariffa opportunamente ridotta o ricompresa nella tariffa di cui alla successiva lettera b);

b) se la programmazione prevede una o più visite presso l'installazione nell'anno è dovuta una tariffa annua pari alla tariffa di cui al comma 1 moltiplicata per il numero di visite programmate;

c) ove la programmazione preveda, nel corso delle visite presso l'installazione, l'esecuzione di prelievi ed analisi, ad integrazione della tariffa di cui alla lettera b), è dovuta anche la tariffa di cui al comma 2, determinata con riferimento al numero e al tipo di prelievi ed analisi programmati durante le visite presso l'installazione.

5. La tariffa relativa alle visite presso l'installazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), è determinata sommando la tariffa, calcolata come indicato al comma 1, considerando solo le sostanze ed i parametri monitorati, i tipi di rifiuto e le ulteriori componenti del controllo interessati da precedente grave inosservanza, con la tariffa di cui al comma 2 relativa alla ripetizione dei soli controlli per le quali la precedente esecuzione di prelievi ed analisi ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.

### Art. 4.

#### *Rimborsi spese*

1. Le tariffe determinate ai sensi degli articoli 2 e 3 comprendono le somme dovute per rimborsi spese relative allo svolgimento delle attività ivi previste.

### Art. 5.

#### *Modalità di versamento per le tariffe delle istruttorie*

1. All'istanza di AIA, alle comunicazioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché all'invio della documentazione a seguito di richiesta per il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies del medesimo decreto, è allegata la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi



dell'articolo 2 del presente decreto ovvero una corrispondente attestazione nel caso di pagamenti effettuati per via telematica, entro il medesimo anno fiscale dell'istanza, a pena di irricevibilità delle stesse.

2. Al fine di garantire l'espletamento delle istruttorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, le somme di cui al comma 1 del presente articolo sono versate in conto entrata del bilancio delle autorità competenti individuate dalle regioni o province autonome territorialmente competenti o, per gli impianti di cui all'allegato XII, Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, indicato nell'allegato VIII al presente decreto, per essere integralmente riassegnate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni, esclusivamente per le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il versamento al bilancio dello Stato deve essere effettuato presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, con l'indicazione del capitolo d'entrata e della causale del versamento, che specifichi l'installazione interessata e l'istanza di riferimento. L'individuazione del capitolo di entrata al bilancio dello Stato di cui all'allegato VIII è aggiornata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.

3. In caso di istanze presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto resta ferma l'applicazione dell'articolo 33, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in relazione alla determinazione dell'importo tariffario con riferimento al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 aprile 2008 e, negli ambiti di rispettiva applicazione, anche ai provvedimenti regionali emanati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, di tale decreto.

#### Art. 6.

##### *Modalità di versamento delle tariffe dei controlli*

1. Salvo quanto diversamente previsto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, le tariffe relative alle attività di controllo di cui all'articolo 3 devono essere versate dai gestori come segue:

*a)* prima della comunicazione prevista dall'articolo 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per le attività di controllo relative al periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

*b)* entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quanto previsto alla lettera *a)*, per le attività di controllo del relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'autorità di controllo individuata dall'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

*c)* entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29-*decies*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le visite in loco di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, dandone immediata comunicazione all'autorità di controllo individuata dall'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Al fine di garantire l'espletamento dei controlli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, e lettera *f)*, le somme di cui al comma 1 sono versate e riassegnate con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto per poi essere trasferite agli enti di controllo.

3. In caso di chiusura definitiva dell'installazione il gestore ne dà tempestiva comunicazione all'autorità competente e all'autorità di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire di adeguare la programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione i gestori sono tenuti ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli dall'articolo 3 nei tempi indicati nel comma 1 del presente articolo.

4. In caso di piani di controllo avviati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, per i controlli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, il presente decreto trova applicazione a partire dal primo anno solare successivo alla sua entrata in vigore e i gestori versano le somme relative all'anno in corso applicando l'articolo 33, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### Art. 7.

##### *Interessi per tardivo pagamento*

1. In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti previsti dall'articolo 6 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, ove pertinenti, delle misure di cui all'articolo 29-*decies*, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle sanzioni previste dall'articolo 29-*quattordecies*, dello stesso decreto, il gestore dello stabilimento è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1.



## Art. 8.

*Condizione delle istruttorie e dei controlli*

1. Le modalità generali non contabili inerenti alla conduzione delle istruttorie e dei controlli sono disciplinate nell'allegato VI.

## Art. 9.

*Compensi spettanti ai componenti della Commissione AIA-IPPC*

1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, ai componenti della Commissione AIA-IPPC, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, spetta un compenso complessivo pari al 60% della tariffa istruttoria versata per ogni singola istanza di cui agli articoli 2 e 5.

2. I compensi spettanti a ciascun componente della Commissione AIA-IPPC sono determinati sulla base dei criteri di riparto indicati nell'allegato VII al presente decreto, nel rispetto del limite complessivo indicato nel comma 1.

3. I compensi di cui al presente articolo sono onnicomprensivi, comprendendo anche gli eventuali oneri previdenziali e tributari (IVA compresa) a carico dell'amministrazione erogante e ogni costo sostenuto dai componenti della Commissione AIA-IPPC per lo svolgimento dei compiti assegnati sulla base del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, istitutivo della Commissione.

4. Il pagamento dei compensi di cui al presente articolo è effettuato con cadenza bimestrale, tenendo conto dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale avviati e conclusi nei mesi precedenti. Per ciascuna istruttoria avviata è corrisposto, anche per la copertura delle spese, un anticipo del compenso pari al 50% e per ciascun procedimento concluso è corrisposto il rimanente 50% del compenso.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 nonché per garantire il supporto tecnico-logistico alla Commissione AIA-IPPC, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si può avvalere dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA).

## Art. 10.

*Norme finali e disciplina transitoria*

1. Gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante del presente regolamento.

2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2008 di definizione dei trattamenti economici della Commissione AIA-IPPC cessa di avere efficacia dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

3. Nel rispetto dei principi del presente decreto ed entro 180 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma.

4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i provvedimenti di cui al comma 3, i cui contenuti sono considerati in sede di aggiornamento del tariffario di cui al comma 8 dell'articolo 2 ed al comma 6 dell'articolo 3.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 6 marzo 2017

*Il Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio e del mare*  
GALLETTI

*Il Ministro  
dello sviluppo economico*  
CALENDA

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
PADOAN

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2017  
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  
del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare,  
reg. n. 1, foglio n. 1799



## ALLEGATO I

(articolo 2, comma 2)<sup>1</sup>**Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rilascio di una nuova AIA, nonché all'aggiornamento di una AIA in esito a richiesta di modifica sostanziale o generico riesame.**

1- Costo istruttorio, relativo ad ogni provvedimento da predisporre, per acquisizione e gestione della domanda, per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'installazione: (denominato **C<sub>D</sub>**).

<b>Tipo installazione</b>	
Installazione (o Parte di installazione) senza impianti di cui all'Allegato XII alla Parte II del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	2500
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentati a gas	28000
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW non alimentati esclusivamente a gas	40000
Installazione (o Parte di installazione) di cui al punto 1 (raffinerie), di cui al punto 3 (acciaierie integrate) e di cui al punto 4 (impianti chimici) dell'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	44000
Installazioni localizzate interamente in mare o altre installazioni di cui all'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	8000

- cifre in euro

2- Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in atmosfera, conduzione della quota Parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità dell'aria": (denominato **C<sub>Aria</sub>**)

<sup>1</sup> NB: costi e importi tariffari sono riportati in unità di euro, privi di decimali.





Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Indice emissioni in aria*					
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	da 9 a 20	da 21 a 60	oltre 60
Nessun inquinante	600					
da 1 a 4 inquinanti	2000	3700	5700	8700	12400	35500
da 5 a 10 inquinanti	3600	8200	12000	15000	24000	60000
da 11 a 17 inquinanti	8700	20000	35000	48000	60000	99000
più di 17 inquinanti	10000	23000	48000	90000	102000	147000

- cifre in euro


*\*Indice emissioni in aria = (Numero di fonti di emissioni in aria da autorizzare+ numero fonti di emissione in aria per le quali si richiede l'applicazione di una deroga ex art. 29-sexies, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Attività interessate con eventuali relativi codici IPPC (da allegato VIII, Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
nessun inquinante	5.4 - discariche; 5.5 - accumulo temporaneo rifiuti; 5.6- deposito sotterraneo; 6.6- allevamenti; 6.9 - cattura CO <sub>2</sub> ; attività non IPPC connesse alle precedenti; torri di raffreddamento;
fino a 4 inquinanti	1.4 - liquefazione o gassificazione carbone; 1.4-bis - attività su piattaforme off-shore ; 2.3.1 - laminazione di acciaio; 2.3.2 - forgiatura; 2.6 - trattamenti superficiali metalli o plastiche; 3.2 - produzione amianto; 4.4 - produzione di fitosanitari o biocidi; 4.5 - produzione farmaceutici di base; 4.6 - produzione di esplosivi; 5.3 - smaltimento rifiuti non pericolosi;





	6.3 - concia; 6.4 - produzioni alimentari; 6.5 - trattamento carcasse; 6.10 - conservazione del legno; 6.11 - trattamento reflui; attività non IPPC connesse alle precedenti
da 5 a 10 inquinanti	4.3 - fabbricazione di fertilizzanti; 6.1-produzione cartaria; 6.2- trattamento di tessili; 6.8 - produzione di carbonio o grafite attività non IPPC connesse alle precedenti
da 11 a 17 inquinanti	1.1 -combustioni; 1.3-produzione di coke; 2.1 - arrostitimento o sinterizzazione minerali metallici; 2.3.3 - applicazione strati metallici; 3.3 - produzione di vetro; 3.4 - fusione di minerali; 3.5 - produzione di ceramica; 5.1 - smaltimento o recupero rifiuti pericolosi; attività non IPPC connesse alle precedenti
da 18 a 29 inquinanti	1.2 - raffinazione petrolio e gas; 2.2-produzione di acciaio o ghisa; 2.4-fusione di minerali ferrosi; 2.5- produzione o lavorazione minerali non ferrosi; 3.1-produzione di cemento o calce; 4.1- produzione di prodotti chimici di base organici; 4.2- produzione di prodotti chimici di base inorganici 5.2 - incenerimento rifiuti; 6.7-trattamenti superficiali con solventi; attività non IPPC connesse alle precedenti



3- Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento delle acque, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in acqua, conduzione della quota Parte delle analisi integrate riferibili alla componente “qualità delle acque”: (denominato  $C_{H_2O}$ )

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Indice scarichi *			
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	oltre 8
Nessun inquinante	150	300		1200
da 1 a 4 inquinanti	2850	4500	6000	15000
da 5 a 7 inquinanti	5250	8400	12600	24000
da 8 a 12 inquinanti	6900	11400	17400	30000
da 13 a 15 inquinanti	10500	22500	45000	87000
più di 15 inquinanti	13500	30000	60000	90000

- cifre in euro

*\*Indice scarichi = (Numero scarichi da autorizzare+ numero scarichi per o quali si chiede l'applicazione di una deroga ex art. 29-sexies, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Attività interessate con eventuali relativi codici IPPC (da allegato VIII, alla Parte II, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
assimilati a nessun inquinante	5.4 - discariche; 5.5 - accumulo temporaneo rifiuti; 5.6 - deposito sotterraneo; 6.6 - allevamenti; 6.9 - cattura CO <sub>2</sub> ; attività non IPPC connesse alle precedenti; scarico acque di raffreddamento; scarichi in fogna di acque ad usi civili; utilizzo agricolo dei fanghi
fino a 4 inquinanti	1.4 - liquefazione o gassificazione carbone; 1.4 - bis-attività su piattaforme <i>off-shore</i> ; 3.2 - produzione amianto;



	6.8 - produzione di carbonio o grafite; 6.10 - conservazione del legno; altre attività non IPPC connesse alle precedenti
da 5 a 7 inquinanti	1.3 - produzione di coke; 4.5 - produzione farmaceutici di base; 3.4 - fusione di minerali; 3.5 - produzione di ceramica attività non IPPC connesse alle precedenti
da 8 a 12 inquinanti	2.3.2 - forgiatura; 2.3.3 - applicazione strati metallici; 3.1 - produzione di cemento o calce; 4.3 - fabbricazione di fertilizzanti; 6.1 - produzione cartaria; 6.3 - concia; 6.4 (a, b) - produzioni alimentari non casearie; 6.5 - trattamento carcasse altre attività non IPPC connesse alle precedenti
da 13 a 15 inquinanti	1.1 - combustioni; 2.1 - arrostitimento o sinterizzazione minerali metallici; 2.3.1 - laminazione di acciaio; 2.2 - produzione di acciaio o ghisa; 2.5 - produzione e lavorazione di metalli non ferrosi; 3.3 - produzione di vetro; 4.2 - produzione di prodotti chimici inorganici di base; 4.6 - produzione di esplosivi; 5.1 - smaltimento o recupero rifiuti pericolosi; 5.3 - smaltimento rifiuti non pericolosi; 5.2 - incenerimento rifiuti; 6.4 (c) - produzioni alimentari a partire dal latte; altre attività non IPPC connesse alle precedenti
da 16 a 24 inquinanti	1.2 - raffinazione petrolio e gas; 2.4 - fusione di metalli ferrosi; 2.6 - trattamenti superficiali metalli o plastiche; 4.1 - produzione di prodotti chimici di base organici;



	4.4 - produzione di fitosanitari o biocidi; 6.2 - trattamento di tessili; 6.7 - trattamenti superficiali con solventi; 6.11 - trattamento reflui altre attività non IPPC connesse alle precedenti
--	---

4- Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e conduzione della quota Parte delle analisi integrate riferibili alla componente “rifiuti”.

<b>Tonnellate/die oggetto della domanda*</b>	<b>0</b>	<b>fino ad 1</b>	<b>oltre 1 fino a 10</b>	<b>oltre 10 fino a 20</b>	<b>oltre 20 fino a 50</b>	<b>oltre 50</b>	<b>Sigla</b>
Rifiuti pericolosi	0	1500	3000	6600	9600	15000	<b>C<sub>RP</sub></b>
Rifiuti non pericolosi	0	750	1500	3600	5400	9000	<b>C<sub>RnP</sub></b>

\* *esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura*


- cifre in euro

5- Costi istruttori per verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre componenti ambientali, conduzione della quota Parte delle analisi integrate riferibili alle ulteriori componenti ambientali

<b>Ulteriore componente ambientale da considerare</b>	<b>Sigla</b>	<b>Impianti dell'allegato XII, Parte II, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b>	
		<b>non presenti</b>	<b>presenti</b>
clima acustico	<b>C<sub>CA</sub></b>	2500	5250
tutela quantitativa della risorsa idrica	<b>C<sub>RI</sub></b>	5000	10500
campi elettromagnetici	<b>C<sub>EM</sub></b>	4000	8400
odori	<b>C<sub>Od</sub></b>	1000	2100
sicurezza del territorio	<b>C<sub>ST</sub></b>	2000	4200
ripristino ambientale, compresa validazione della relazione di riferimento	<b>C<sub>RA</sub></b>	6000	16800

- cifre in euro

NB – le tariffe di cui alle sigle **C<sub>CA</sub>** , **C<sub>RI</sub>** , **C<sub>EM</sub>** , **C<sub>Od</sub>** , **C<sub>ST</sub>** , **C<sub>RA</sub>** sono applicate ai soli tipi di impianti per i quali è indicata la necessità di considerare la relativa componente ambientale ai sensi della seguente tabella





Ulteriore componente ambientale da considerare	Installazioni tipicamente interessate
clima acustico	Tutte le installazioni ad eccezione di quelle che svolgono esclusivamente le attività 1.4-bis ( <i>off-shore</i> ); 2.6 (trattamento superficiale di metalli e materie plastiche); 5.6 (deposito sotterraneo); 6.7 (trattamento superficiale con solventi); 6.10 (conservazione del legno) e attività non IPPC connesse alle precedenti
tutela quantitativa della risorsa idrica	centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW raffreddati ad acqua, acciaierie integrate di prima fusione della ghisa o dell'acciaio, cementifici, industria della carta
campi elettromagnetici	centrali termoelettriche con potenza termica di almeno 300 MW
Odori	raffinerie di petrolio greggio, cokerie, impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metallici, impianti chimici, impianti di gestione dei rifiuti, concerie, industria alimentare, allevamenti, impianti per il trattamento superficiale con solventi
sicurezza del territorio	installazioni collocate in aree che, all'atto della presentazione della domanda, sono dichiarate ad elevata concentrazione di stabilimenti, ai sensi della disciplina in materia di rischi da incidente rilevante
ripristino ambientale	installazioni soggette all'obbligo di presentare la relazione di riferimento di cui all'articolo 29-ter, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché installazioni su un sito che, all'atto della presentazione della domanda, è dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche

6 - Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'installazione determinate dalla presenza di un sistema di gestione ambientale C<sub>SGA</sub>

Tipo installazione	Sistema di gestione ambientale	
	certificato ISO 14001	registrato EMAS
Installazione senza impianti di cui all'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	500	1000



Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentati a gas	5000	7000
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW non alimentati esclusivamente a gas	7000	10000
Installazione (o Parte di installazione) di cui al punto 1 (raffinerie), 3 (acciaierie integrate) o 4 (impianti chimici), dell'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,	10000	15000
Installazioni localizzate interamente in mare o altre installazioni di cui all'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	1000	2000

- cifre in euro non cumulabili tra loro

Riduzione del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda determinate da particolari forme di presentazione della domanda  $C_{Dom}$

Tipo installazione	Domanda Presentata	
	secondo le specifiche fornite dall'autorità competente	con copia informatizzata
Installazione senza impianti di cui all'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	1000	500
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW non alimentati esclusivamente a gas	4000	3000
Installazione (o Parte di installazione) di cui al punto 1 (raffinerie), 3 (acciaierie integrate) o 4 (impianti chimici), dell'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	5000	4000
Installazioni localizzate interamente in mare o altre installazioni di cui all'Allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	3000	2000

- cifre in euro cumulabili tra loro

## 7- Tariffa istruttoria: $T_i$

La tariffa istruttoria relativa a rilascio di autorizzazione integrata ambientale (articoli 29-*quater* e 29-*sexies* e 29-*septies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 1, comma 1, lettera a del presente decreto) è determinata sommando i costi di cui ai precedenti punti da 1 a 5 e sottraendo le



riduzioni di cui al punto 6. In caso di modifica sostanziale o riesame parziale i coefficienti sono determinati con riferimento alle sole attività oggetto di modifica o riesame e non all'intera installazione. Nel caso di istanze che richiedono l'emanazione di più provvedimenti (comune nel caso di installazioni costituite da parti gestite da diversi soggetti) i costi di cui al precedente punto 1 sono da moltiplicare per il numero di provvedimenti N.

$$Ti = N \times C_D - C_{SGA} - C_{Dom} + C_{Aria} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RnP} + (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})^*$$

*\*se pertinenti ai sensi del punto 5.*

Nel caso di una installazione per la quale trovano applicazione i requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si riconosce una significativa riduzione dell'impegno istruttorio. In particolare si riconosce che il positivo esito delle analisi integrate è garantito da una semplice verifica di conformità (ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). Conseguentemente in tal caso la tariffa istruttoria Ti è invece determinata con la seguente formula:

$$Ti = N \times C_D - C_{SGA} - C_{Dom} + [C_{Aria} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RnP} + (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})^*] / 2$$

*\*se pertinenti ai sensi del punto 5*

### Nota

Con riferimento ai punti 2 e 3 del presente allegato, nel caso in cui più fonti di emissione abbiano diverso numero di inquinanti significativi il gestore (dandone evidenza all'autorità competente) potrà scegliere se effettuare il calcolo delle componenti  $C_{Aria}$  e  $C_{H2O}$  assumendo per tutte le fonti il massimo numero di inquinanti, ovvero raggruppando le fonti in gruppi con simile numero di inquinanti e poi sommando i contributi di ciascun gruppo.

Ad esempio, nel caso di 10 fonti di emissione in atmosfera, cinque delle quali relativi a laminatoi (4 inquinanti significativi) e cinque relativi a applicazione di strati metallici (11 inquinanti significativi), il gestore potrà calcolare  $C_{Aria}$  sommando i contributi dei due gruppi ( $C_{Aria}=5700 \text{ €} + 35000 \text{ €} = 40700 \text{ €}$ ) o in alternativa considerando 10 fonti con 11 inquinanti ( $C_{Aria}=48000 \text{ €}$ ).



## ALLEGATO II

(articolo 2, comma 3)<sup>2</sup>

**Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a riesame con valenza di rinnovo di autorizzazione integrata ambientale (art. 29-*octies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**


1- Costo istruttorio, relativo ad ogni provvedimento da predisporre, per acquisizione e gestione della domanda di riesame con valenza di rinnovo, per aggiornare l'analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la ridefinizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'installazione :  $C_D$ '

<b>Tipo installazione</b>	
Installazione (o Parte di installazione) senza impianti di cui all'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	1250
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentati a gas	16500
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW non alimentati esclusivamente a gas	21000
Installazione (o Parte di installazione) di cui al punto 1 (raffinerie), 3 (acciaierie integrate) o 4 (impianti chimici), dell'allegato XII alla Parte II del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	22500
Installazioni localizzate interamente in mare o altre installazioni di cui all'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	4000

- cifre in euro

2- Costo istruttorio del riesame con valenza di rinnovo per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in atmosfera, conduzione della quota Parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità dell'aria":  $C_{Aria}$ '

<sup>2</sup> NB: costi e importi tariffari sono riportati in unità di euro, privi di decimali.





Numero di sostanze inquinanti significativamente emesse ai sensi della precedente AIA *	Indice emissioni in aria**					
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	da 9 a 20	da 21 a 60	oltre 60
Nessun inquinante	300					
da 1 a 4 inquinanti	1200	1875	3000	4500	6750	18000
da 5 a 10 inquinanti	2250	3750	6000	7500	10500	30000
da 11 a 17 inquinanti	4500	11250	18000	24750	30000	49500
più di 17 inquinanti	5250	12000	24000	45000	51000	73500

- cifre in euro

\* ai fini tariffari le emissioni di discariche ed allevamenti sono comunque assimilate ad emissioni prive di inquinanti.

\*\*Indice emissioni in aria = (Numero di fonti di emissioni in aria autorizzate+ numero fonti di emissione in aria per le quali si richiede l'applicazione di una deroga ex art. 29-*sexies*, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ).

3- Costo istruttorio del riesame con valenza di rinnovo del rispetto della disciplina in materia di inquinamento delle acque, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in acqua, conduzione della quota Parte delle analisi integrate riferibili alla componente “qualità delle acque”:  $C_{H_2O}$ ’.

Numero di sostanze inquinanti significativamente emesse ai sensi della precedente AIA *	Indice scarichi**			
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	oltre 8
Nessun inquinante	75	150		600
da 1 a 4 inquinanti	1425	2250	3000	7500
da 5 a 7 inquinanti	2625	4200	6300	12000
da 8 a 12 inquinanti	3450	5700	8700	15000
da 13 a 15 inquinanti	5250	11250	22500	43500
più di 15 inquinanti	6750	15000	30000	45000

- cifre in euro

\* ai fini tariffari gli scarichi di discariche ed allevamenti sono comunque assimilati a scarichi privi di inquinanti

\*\* Indice scarichi = (Numero scarichi autorizzati + numero scarichi per i quali si richiede l'applicazione di una deroga ex art. 29-*sexies*, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)



4- Costo istruttorio del riesame con valenza di rinnovo del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e conduzione della quota Parte delle analisi integrate riferibili alla componente “rifiuti”.

<b>Tonnellate/die oggetto della autorizzazione *</b>	<b>0</b>	<b>fino ad 1</b>	<b>oltre 1 fino a 10</b>	<b>oltre 10 fino a 20</b>	<b>oltre 20 fino a 50</b>	<b>oltre 50</b>	<b>Sigla</b>
Rifiuti pericolosi	0	750	1500	3300	4800	7500	<b>C<sub>RP</sub>'</b>
Rifiuti non pericolosi	0	375	750	1800	2700	4500	<b>C<sub>RnP</sub>'</b>

- cifre in euro

\* *esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura*

5- Costi istruttori del riesame con valenza di rinnovo del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre componenti ambientali, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alle ulteriori componenti ambientali.

<b>Ulteriore componente ambientale considerata nella precedente autorizzazione</b>	<b>Sigla</b>	impianti dell'allegato XII, Parte II, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	
		non presenti	presenti
clima acustico	<b>C<sub>CA</sub>'</b>	1250	2625
tutela quantitativa della risorsa idrica	<b>C<sub>RI</sub>'</b>	2500	5250
campi elettromagnetici	<b>C<sub>EM</sub>'</b>	2000	4200
Odori	<b>C<sub>Od</sub>'</b>	500	1050
sicurezza del territorio	<b>C<sub>ST</sub>'</b>	1000	2100
ripristino ambientale	<b>C<sub>RA</sub>'</b>	3000	8400

- cifre in euro

**Nota :** Le tariffe di cui alle sigle **C<sub>CA</sub>'**, **C<sub>RI</sub>'**, **C<sub>EM</sub>'**, **C<sub>Od</sub>'**, **C<sub>ST</sub>'**, **C<sub>RA</sub>'** sono applicate agli impianti per i quali nella precedente autorizzazione integrata ambientale è indicata la necessità di considerare la relativa componente ambientale.

6 - Riduzione del costo istruttorio per riesame con valenza di rinnovo delle analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la ridefinizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'installazione determinate dalla presenza di un sistema di gestione ambientale **CSGA**



Tipo installazione	Sistema di gestione ambientale	
	certificato ISO 14001	registrato EMAS
Installazione senza impianti di cui all'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,	250	500
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentati a gas	3000	4000
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW non alimentati esclusivamente a gas	4000	5000
Installazione (o Parte di installazione) di cui al punto 1 (raffinerie), 3 (acciaierie integrate) o 4 (impianti chimici), dell'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	5000	7000
Installazioni localizzate interamente in mare o altre installazioni di cui all'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	500	1000

- cifre in euro non cumulabili tra loro


Riduzione del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda di rinnovo determinate da particolari forme di presentazione della domanda  $C_{Dom}$

Tipo installazione	Domanda Presentata	
	secondo le specifiche fornite dall'autorità competente	con copia informatizzata
Installazione senza impianti di cui all'allegato XII alla Parte II del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,	500	250
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW non alimentati esclusivamente a gas	2500	1000
Installazione (o Parte di installazione) di cui al punto 1 (raffinerie), 3 (acciaierie integrate) o 4 (impianti chimici), dell'Allegato XII alla Parte II del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,	3000	1500
Installazioni localizzate interamente in mare o altre installazioni di cui all'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,	2000	1000

- cifre in euro cumulabili tra loro

## 7- Tariffa per il rinnovo : Tr

La tariffa istruttoria relativa al riesame con valenza di rinnovo di autorizzazione integrata



ambientale (articolo 29-*octies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e articolo 1, comma 1, lettera b del presente decreto) è determinata sommando i costi di cui ai precedenti punti da 1 a 5 e sottraendo le riduzioni di cui al punto 6. Nel caso di istanze che richiedono l'emanazione di più provvedimenti (comune nel caso di installazioni costituite da parti gestite da diversi soggetti) i costi di cui al precedente punto 1 sono da moltiplicare per il numero di provvedimenti  $N$ .

$$Tr = N \times C_D' - C_{SGA}' - C_{Dom}' + C_{Aria}' + C_{H_2O}' + C_{RP}' + C_{RnP}' + (C_{CA}' + C_{RI}' + C_{EM}' + C_{Od}' + C_{ST}' + C_{RA}')^*$$

*\*se pertinenti ai sensi del punto 5*

Nel caso di una installazione per la quale trovano applicazione i requisiti generali di cui all'articolo 29-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si riconosce una significativa riduzione dell'impegno istruttorio. In particolare si riconosce che il positivo esito delle analisi integrate è garantito da una semplice verifica di conformità (ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), conseguentemente, in tal caso, la tariffa istruttoria  $Tr$  è invece determinata con la seguente formula:

$$Tr = N \times C_D' - C_{SGA}' - C_{Dom}' + [C_{Aria}' + C_{H_2O}' + C_{RP}' + C_{RnP}' + (C_{CA}' + C_{RI}' + C_{EM}' + C_{Od}' + C_{ST}' + C_{RA}')^*] / 2$$

*\*se pertinenti ai sensi del punto 5*

### Nota

Con riferimento ai punti 2 e 3 del presente allegato, nel caso in cui più fonti di emissione abbiano diverso numero di inquinanti significativi il gestore (dandone evidenza all'autorità competente) potrà scegliere se effettuare il calcolo delle componenti  $C_{Aria}'$  e  $C_{H_2O}'$  assumendo per tutte le fonti il massimo numero di inquinanti, ovvero raggruppando le fonti in gruppi con simile numero di inquinanti e poi sommando i contributi di ciascun gruppo.

Ad esempio, nel caso di 10 fonti di emissione in atmosfera, cinque delle quali con 4 inquinanti disciplinati nell'AIA e cinque con 10 inquinanti disciplinati nell'AIA, il gestore potrà calcolare  $C_{Aria}'$  sommando i contributi dei due gruppi ( $C_{Aria}' = 3000 \text{ €} + 6000 \text{ €} = 9000 \text{ €}$ ) o in alternativa considerando 10 fonti con 10 inquinanti ( $C_{Aria}' = 7500 \text{ €}$ )





## ALLEGATO III

(articolo 2, comma 5)<sup>3</sup>**Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali**

La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) è pari a 4050 € per ogni attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a ) oppure b), oggetto di modifica non sostanziale e che non comporta necessariamente l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo.

Nel caso, invece, in cui l'Autorità competente, nel riconoscere che la modifica progettata non comporta effetti negativi significativi sull'ambiente, riconosce però necessario un approfondimento istruttorio per garantire l'aggiornamento espresso del provvedimento autorizzativo (ad esempio per coerenza con le disposizioni di legge applicabili ad impianti non soggetti ad AIA) la tariffa istruttoria da corrispondere è determinata con le formule relative alla tariffa *Tr* di cui al punto 7 del precedente allegato II, facendo riferimento, per la quantificazione dei coefficienti, alle sole attività oggetto di modifica che determinano l'esigenza di aggiornamento, e non all'intera installazione.

---

<sup>3</sup> NB: importi tariffari riportati in unità di euro, privi di decimali.



## ALLEGATO IV

(articolo 3, comma 1)<sup>4</sup>**Tariffa relativa alle attività di controllo di cui all'articolo 3, comma 1**

La tariffa  $T_c$  delle attività di controllo di cui al comma 1 dell'articolo 3, condotte nel corso dell'anno da parte dell'autorità di controllo, è pari al maggiore dei seguenti importi:

$$T_c = \text{Max} \left\{ \begin{array}{l} 2500 \text{ €} \\ C_{\text{Aria}} + C_{\text{H}_2\text{O}} + C_{\text{RP}} + C_{\text{RnP}} + (C_{\text{CA}} + C_{\text{RI}} + C_{\text{EM}} + C_{\text{Od}} + C_{\text{ST}} + C_{\text{RA}} + C_{\text{SME}} + C_{\text{LDAR}} + C_{\text{SUO}})^* \end{array} \right\} + 300 \text{ €}$$

*\* se l'AIA indica la necessità di considerare la relativa componente*

I coefficienti  $C_{\text{Aria}}$ ,  $C_{\text{H}_2\text{O}}$ ,  $C_{\text{RP}}$ ,  $C_{\text{RnP}}$ ,  $C_{\text{CA}}$ ,  $C_{\text{RI}}$ ,  $C_{\text{EM}}$ ,  $C_{\text{Od}}$ ,  $C_{\text{ST}}$ ,  $C_{\text{RA}}$ ,  $C_{\text{SME}}$ ,  $C_{\text{LDAR}}$ ,  $C_{\text{SUO}}$  sono quelli indicati nelle seguenti tabelle

Tabella IV.1- Coefficiente per verifiche del rispetto delle prescrizioni in materia di inquinamento atmosferico:  $C_{\text{Aria}}$

Numero di sostanze inquinanti e parametri monitorati*	$C_{\text{Aria}}$ (€)
0	60
1	240
2-3	370
4-6	490
7-12	735
13-20	980
21-30	1225
31-40	1470
41-50	1715
51-60	1960
61-80	2200
81-100	2450
101-125	3185
126-150	3675

<sup>4</sup> NB: costi e importi tariffari sono riportati in unità di euro, privi di decimali.



150-200	4650
201-250	5880
251-300	7100
301-400	8575
401-500	10300
501-600	11750
601-1000	14200
1000-	14700

*\* vanno computati tutti i parametri e le sostanze emesse in atmosfera autorizzate (sia convogliate, sia diffuse) monitorati, ovvero su cui è stato imposto un limite o un autocontrollo. Poichè la stessa sostanza, se emessa da diversi camini, va monitorata distintamente e, ai fini del controllo, essa va contata più volte.*

Tabella IV.2- Coefficiente per verifiche del rispetto delle prescrizioni in materia di inquinamento delle acque:  $C_{H2O}$

Numero di sostanze e parametri monitorati*	$C_{H2O}$ (€)
0	25
1	250
2-4	490
5-7	735
8-12	1225
13-15	1700
16-24	2500
25-30	3200
31-40	4200
41-50	5150
51-60	6100
61-100	8100
101-	9000

*\* vanno computate tutte le sostanze e i parametri il cui scarico in acqua è autorizzato e monitorato, ovvero su cui è stato imposto un limite o un autocontrollo. La stessa sostanza, se presente in diversi scarichi, va monitorata distintamente e pertanto, ai fini del controllo, va contata più volte.*



Tabella IV.3- Coefficiente per verifiche del rispetto delle prescrizioni in materia di rifiuti

<b>Tonnellate/die oggetto della domanda *</b>	<b>0</b>	<b>fino ad 1</b>	<b>oltre 1 fino a 10</b>	<b>oltre 10 fino a 20</b>	<b>oltre 20 fino a 50</b>	<b>oltre 50</b>	<b>Sigla</b>
Rifiuti pericolosi	0	150	300	660	960	1500	<b>C<sub>RP</sub></b>
Rifiuti non pericolosi	0	75	150	360	540	900	<b>C<sub>RnP</sub></b>

- cifre in euro

\* esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura

Tabella IV.4- Coefficiente per verifiche del rispetto di ulteriori prescrizioni in materia di controllo

<b>Ulteriore componente del controllo da considerare</b>	<b>Sigla</b>	<b>Valore coefficiente</b>	
		altre installazioni	impianti dell'allegato XII, Parte II, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
clima acustico	<b>C<sub>CA</sub></b>	250	525
tutela quantitativa della risorsa idrica	<b>C<sub>RI</sub></b>	500	1050
campi elettromagnetici	<b>C<sub>EM</sub></b>	400	840
odori	<b>C<sub>Od</sub></b>	100	210
sicurezza del territorio	<b>C<sub>ST</sub></b>	200	420
ripristino ambientale	<b>C<sub>RA</sub></b>	600	1680
sistemi di monitoraggio in continuo (SME)	<b>C<sub>SME</sub></b>	100 ogni SME	300 per ogni SME
programma LDAR	<b>C<sub>LDAR</sub></b>	200	500
suolo e acque sotterranee	<b>C<sub>SUO</sub></b>	100	500

- cifre in euro

NB – i coefficienti di cui alle sigle **C<sub>CA</sub>** , **C<sub>RI</sub>** , **C<sub>EM</sub>** , **C<sub>Od</sub>** , **C<sub>ST</sub>** , **C<sub>RA</sub>**, sono applicati alle sole installazioni per le quali l'istruttoria ha indicato la necessità di considerare la relativa componente ambientale; coefficienti **C<sub>SME</sub>**, **C<sub>LDAR</sub>** e **C<sub>SUO</sub>** si applicano se l'autorizzazione prevede i corrispondenti tipi di controlli





ALLEGATO V

(articolo 3, comma 2)<sup>5</sup>**Tariffa relativa alla esecuzione di prelievi ed analisi**

La tariffa  $T_A$  per le attività indicate al comma 2 dell'articolo 3, è pari alla somma degli importi di cui alle seguenti tabelle, ciascuno moltiplicato per il corrispondente numero di *attività/parametro* programmate o comunque disposte.

I metodi, ove indicati, sono quelli di cui si suggerisce l'utilizzo. Resta facoltà dell'autorità competente, anche tenuto conto delle possibilità tecniche dell'autorità di controllo e del limite ai costi posto dall'entità della tariffa, prevedere l'impiego di differenti metodi per la conduzione delle attività e la misura dei parametri.

**TARIFFARIO PRELIEVI ED ANALISI ARIA**

<b>ATTIVITA'/PARAMETRO</b>	<b>METODI</b>	<b>TARIFFA (euro)</b>
Portata, Temperatura e Umidità	UNI EN 16911-1,2; UNI EN 14790	<b>100</b>
Attività di campionamento PCDD+PCDF (8 ore di prelievo)		<b>1000</b>
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789: 2006 (paramagn)	<b>70</b>
	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche (solo impianti termici civili), IR, UV, ecc.	<b>70</b>
Metano (CH <sub>4</sub> )	UNI EN 12619 con separazione Metano/Non Metanici	<b>70</b>
	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, ecc.	<b>70</b>
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058 : 2006	<b>70</b>
	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche (solo impianti termici civili), IR, UV, ecc.	<b>70</b>

<sup>5</sup> NB: importi tariffari riportati in unità di euro, privi di decimali.



Biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> )		<b>70</b>
	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche (solo impianti termici civili), IR, UV, ecc.	<b>70</b>
Idrofluorocarburi (HFC)	UNI EN 13649 :2002(GC)	<b>100</b>
Protossido di azoto	Campionamento in vetro o sacca inerte (GC-ECD)	<b>70</b>
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	UNICHIM 269 (UV-VIS Indofenolo)	<b>50</b>
	UNICHIM 632 (UV-VIS Nessler)	<b>50</b>
	UNICHIM 632 (campionamento) + Potenziometria IRSA 4030	<b>50</b>
Composti Organici Volatili totali (COV) espressi come Carbonio	UNI EN 12619	<b>70</b>
	UNI EN 13649 (GC)	<b>70</b>
Composti Organici Volatili (COV) non Metanici espressi come Carbonio	UNI EN 12619	<b>70</b>
	UNI EN 13649 (GC)	<b>70</b>
Composti Organici Volatili (COV)	UNI EN 13649 (GC)	<b>70</b>
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> )	ISTISAN 98/2 (CI)	<b>70</b>
	UNI 10878 (NDIR, NDUV, chemilumin,.)	<b>70</b>
	UNI EN 14792 (chemolum)	<b>70</b>
	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche	<b>70</b>
Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> )	UNI EN 14791 (CI)	<b>70</b>
	ISTISAN 98/2 (CI)	<b>70</b>
	UNI 10393 (IR)	<b>70</b>
Polifluorocarburi (PFC)	UNI EN 13649 (GC)	<b>70</b>
Esafluoruro di Zolfo (SF <sub>6</sub> )	NIOSH 6602	<b>100</b>
	ISTISAN 98/2 (CI)	<b>70</b>



Arsenico (As) e composti	ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 UNI EN 14385 : 2004	<b>50 singolo metallo + 20 per ogni metallo aggiuntivo</b>  <b>Fino ad un massimo di 215 per set maggiore di 10 elementi</b>
Cadmio (Cd) e composti		
Cromo (Cr) e composti		
Rame (Cu) e composti		
Nichel (Ni) e composti		
Piombo (Pb) e composti		
Zinco (Zn) e composti		
Tallio (Tl) e composti		
Stagno e composti (Sn)		
Antimonio (Sb) e composti		
Cobalto (Co) e composti		
Manganese (Mn) e composti		
Vanadio (V) e composti		
Boro (B) e composti		
Selenio (Se) e composti		
Mercurio (Hg) e composti	UNI EN 13211 (AAS idruri)	<b>60</b>
	ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 + ICP	<b>60</b>
Composti Organici Volatili (COV) Clorurati: Dicloroetano 1,2-DCE	UNI EN 13649 : 2002 (GC)	<b>100</b>
Diclorometano-DCM		
Esaclorobenzene-HCB		
Esaclorocicloesano-HCH		
Tetracloroetilene-PER		
Tetraclorometano-TCM		
Triclorobenzeni-TCB		
Tricloroetano 111-TCE		
Tricloroetilene-TRI		
Triclorometano		
Microinquinanti Organici: (PCDD + PCDF)	UNI EN 1948 (GC-MS)	<b>800</b>
	UNICHIM 825 ISTISAN 88/19 (GC-MS)	<b>800</b>
	UNI EN 1948 1-2-3: 2006- 4:2014	



Pentaclorofenolo (PCP)	OSHA 39	<b>100</b>
Microinquinanti Organici: (PCB) – (PCT) Composti Organici Alogenati	Campionamento UNI EN 1948 1-2-3; 2006 – 4: 2014 (GC-MS)	<b>400</b>
	Campionamento UNICHIM 825 ISTISAN 88/19 (GC-MS)	<b>400</b>
Benzene	UNI EN 13649: 2002 (GC)	<b>100</b>
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	Campionamento UNICHIM 825 ISTISAN 88/19 + ISTISAN 97/35 (GC-MS); ISO 11338-1, 2: 2003	<b>100</b>
Cloro e composti inorganici	UNI EN 1911 : 2010 (CI, UV-VIS)	<b>60</b>
	ISTISAN 98/2 (CI) - UNICHIM 607	<b>60</b>
Fluoro e composti inorganici	UNI 10787 (potenziometria)	<b>60</b>
	ISTISAN 98/2 (CI)	<b>30</b>
Acido Cianidrico (HCN)	APAT IRSA 4070 (UV-VIS); UNI EN 14403 - 1	<b>50</b>
PM (polveri totali)	UNI 13284-1:2003 (gravimetria)	<b>70</b>
	UNI 13284-2:2005	<b>50</b>
PM 10 – PM 2.5	UNI EN 23210: 2009 UNI EN 13284-1:2003	<b>70</b>
	NIOSH 7903 (CI)	<b>70</b>
Acido Nitrico (HNO <sub>3</sub> )	Estensione del metodo ISTISAN 98/2 (CI)	<b>60</b>
	NIOSH 7903 (CI)	<b>70</b>
Acido Solforico (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	Estensione del metodo ISTISAN 98/2 (CI)	<b>60</b>
	NIOSH 7903 (CI)	<b>70</b>
Acidi Organici	NIOSH 2011 (GC) NIOSH 1603	<b>100</b>
Ammine	NIOSH 2002 NIOSH 2010 (GC)	<b>100</b>
Fenoli	UNICHIM 504 (UV-VIS)	<b>50</b>
	OSHA 32 (HPLC-UV)	<b>100</b>
	NIOSH 2546 (GC)	<b>100</b>
Ftalati	OSHA 104 NIOSH 5020 (GC)	<b>80</b>



Acido Solfidrico (H <sub>2</sub> S)	Metodo Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, N. 90 322/71 Appendice n.8 (potenziometria)			50
	Metodo Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, N. 90 322/71 Appendice n.8 (UV-VIS)			40
	UNICHIM 634 (UV-VIS)			50
Aldeidi	UNICHIM 430 UNICHIM 487 (UV-VIS)			40
	EPA TO-11A NIOSH 2016 (HPLC) NIOSH 2018			100
	UNICHIM 430 (campionamento) + IRSA CNR 5010 (UV-VIS)			40
Silice libera cristallina (SiO <sub>2</sub> )	UNI 10568 (diffratt. RX)			150
Amianto	UNI ISO 10397 (microscopia)	MOC (Microscopio Ottico Composto)	1 membrana	100
			2 membrane	140
		SEM (Microscopio elettronico a scansione)	1 membrana	400
			2 membrane	550
Attività di campionamento generica (3-5 ore)				100
Indagine olfattometrica fino a 6 campioni (prelevati ed analizzati)	UNI EN 13725/2004			2000
Indagine olfattometrica oltre 6 campioni (prelevati ed analizzati)	UNI EN 13725/2004			3000
Indagine olfattometrica Giornata supplementare d'indagine	UNI EN 13725/2004			2000
Rumore - Misura di emissione/immissione per singolo punto				800
Rumore - Misura per punti successivi al primo				400
Campionamento biogas interstiziale				100

Le voci di costo relative alle attività di campionamento/misura sono da computare per singolo punto misurato/campionato





**TARIFFARIO PRELIEVI ED ANALISI ACQUA (QUALSIASI MATRICE ES. REFLUI,  
ACQUE SOTTERRANEE, PERCOLATO, ECC.)**


<b>ATTIVITA'/PARAMETRO</b>	<b>METODI</b>	<b>TARIFFA (euro)</b>
Campionamento scarico di acque reflue	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.1030	<b>170</b>
Aldeidi	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5010 A / B - APAT IRSA CNR 29/2003 5010 B1 HPLC	<b>70</b>
Azoto ammoniacale (NH <sub>4</sub> )	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4030 - APAT 29/2003 - 4030A2	<b>30</b>
Azoto nitrico (N)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4020 - APAT CNR IRSA 4040 Man29 (2003)- UNI EN ISO 10304-1: 2009 UNI EN ISO 13395: 2000	<b>30</b>
Azoto nitroso	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4020 - APAT CNR IRSA 4050 Man29 (2003)- UNI EN ISO 10304-1: 2009 UNI EN ISO 13395: 2000	<b>30</b>
Azoto totale	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4060 - EN 25663 - TKN :mediante Kjeldahl e titolazione ti trimetrica UNI EN ISO 13395: 2000	<b>40</b>
BOD5 (O <sub>2</sub> )	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5120 metodo A - STANDARD METHODS 5210-D (22th ed.) - APAT IRSA CNR 29/2003 5100	<b>40</b>
METALLI	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.3020 / UNI 13346 6010B EPA - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 + 3020 - APHA Standard Methods 3120 B ed 20th (1998) – UNI EN ISO 11885: 2009 UNI EN ISO 17294-2: 2005	<b>50 singolo metallo + 20 per ogni metallo aggiuntivo  Set &gt;10 elem. 215</b>
Carbonio Organico Totale	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5040 - Std.Methods 5310B - APHA Standard Methods 5310 C ed 22th (2012) - DIN EN 1484	<b>40</b>
Cianuri totali (CN)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4070 - EPA 9012/96 - UNI EN ISO 14403-1: 2013	<b>40</b>



Cloruri	APAT-IRSA CNR 4020 - EPA 9012/96 - UNI ISO 10304-1: 2009	<b>20</b>
COD (O <sub>2</sub> )	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5130 - STANDARD METHODS 5220 –A B 22nd ed.	<b>39</b>
Colore	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.2020	<b>20</b>
Composti Organici Alogenati (AOX) (HCB - HCBD - HCH)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5150 - EPA 5120 - EPA 8260B - Metodo EPA 5021 + 8260 B-Metodo EPA 5021 + 8270 C-Metodo EPA 5021 + 8270 D - EN 1485/ISO 22155/04	<b>80</b>
Composto organo stannici	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.3280 - DIN 38407-13/01	<b>80</b>
Conducibilità	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.2030 - STANDARD METHODS 2510 B (22th ed.) -	<b>10</b>
Cromo III	APAT IRSA 3150 2003	<b>50</b>
Cromo VI	APAT IRSA 3150 2003 UNI EN ISO 23912: 2009 EPA 6020A 2006	<b>50</b>
Difeniletere Bromato	Draft EPA Method 1614 - EPA 1625	<b>80</b>
Escherichia Coli	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.7030 -	<b>30</b>
Fenoli Singoli (HPLC)	APAT 29/2003 - 5070 B (HPLC)	<b>80</b>
Fenoli Totali	APAT 29/2003 - 5070 A2 (distillazione e spettrofotometria)	<b>40</b>
Fenoli	APAT 29/2003 - 5070 B - APHA Standard Methods 6420C ed 22th (2012) - DIN 38409-16-1/EN 12673	<b>80</b>
Floruri	APAT IRSA 4020 APHA Standard Methods 6420C ed 22th (2012) - DIN 38409-16-1/EN 12673 UNI EN ISO 304-1: 2009	<b>30</b>
Fosforo Totale	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4060 - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 - 3020 - UNI EN ISO 11885/2000 UNI EN ISO 6878/2004	<b>30</b>



Grassi e Olii Animali e Vegetali	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5160 A1 - STANDARD METHODS 5520 B (22th (2012) - APAT IRSA CNR Q29/2003 5160 A1 e A2 analisi gravimetrica	<b>30</b>
Idrocarburi	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5160 A2 - UNI EN ISO 9377/2 (2002)	<b>60</b>
IPA (6 IPA DI BORNHEFF)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5080 - DIN ISO 13877 /DIN 38407 F8 (HPLC)	<b>100</b>
Materiali Grossolani	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.2090	<b>20</b>
Materiali Sedimentabili	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.2090	<b>20</b>
Mercurio (Hg)	METODO INTERNO/APAT-IRSA CNR 29/2003 n.3200 - EPA 3005A + 6020 ICPMS - DIN EN 1484/97 UNI EN ISO 1483: 2008 UNI EN ISO 12338: 2003 UNI EN ISO 17852	<b>20</b>
Nonilfenolo	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5170- METODO INTERNO - DIN 38409-16-1	<b>40</b>
Odore	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.2050	<b>30</b>
Olii Minerali	APAT IRSA CNR Q29/2003 5160 A1 e A2 - STANDARD METHODS 5520 B, F (22th ed.)	<b>20</b>
Ossidabilità secondo Kubel	Rapporti ISTISAN 07/31 MET IFF- BEB027 rev.00	<b>20</b>
Ossigeno Disciolto	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4120	<b>20</b>
	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4120 - STANDARD METHODS 4500-O G (22th ed.) - APAT IRSA CNR 29/2003 - 4100B UNI EN ISO 6468: 2003	<b>20</b>



Pentaclorobenzene	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5140 - Metodo EPA 5021 + 8260 B-Metodo EPA 5021 + 8270 C-Metodo EPA 5021 + 8270 D - DIN 38407 F9	<b>80</b>
Pesticidi Fosforati	Rapporti ISTISAN 07/31 met.ISS CAC.015 APAT IRSA CNR 29/2003 5100 EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007	<b>80</b>
Pesticidi Totali (escluso i Fosforati)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5060 - Rapporti ISTISAN 07/31 met.ISS CAC.015 UNI EN ISO 11369: 2000 EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007	<b>150</b>
pH	APAT IRSA CNR 29/2003 2060 - STANDARD METHODS 4500-H+ (22th ed.)	<b>10</b>
SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA	APAT-IRSA CNR 29/2003 8020-B UNI EN ISO 6341/2013	<b>100</b>
Solfati (SO <sub>4</sub> )	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4150 - APAT IRSA 2003 4150 B APAT IRSA 4140 APAT IRSA 4020 Man 29/2003 UNI EN ISO 10304-1 : 2009	<b>20</b>
Solfiti (SO <sub>3</sub> )	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4150 - APAT IRSA 2003 4140 B	<b>20</b>
Solfuri	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4160 - STANDARD METHODS 4500-S2- F (22th ed.)	<b>20</b>
Solidi Sospesi	APAT IRSA CNR 29/2003 2090 B- STANDARD METHODS 2540 D (22th ed.)	<b>20</b>



Solventi Organici Aromatici	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5140- EPA 5021 + 8260 B- APHA STANDARD METHODS ed.22nd 2012, 6200 A, B EPA 5030C:2003 + EPA 8260C:2006	<b>150</b>
Solventi Organici Azotati	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C2006 UNI EN ISO 10695: 2006	<b>80</b>
Solventi Organici Clorurati	EPA 5021/APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5150 - ISTISAN 00/14 Pt.1 – Metodo EPA 5021 + 8260 B- Metodo EPA 5021 + 8270 C- Metodo EPA 5021 + 8270 D APHA STANDARD METHODS ed.22nd 2012, 6200 A, B EPA 5030C:2003 + EPA 8260C:2006	<b>80</b>
Temperatura	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.2100	<b>10</b>
Tensioattivi Anionici	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5170	<b>30</b>
Tensioattivi non Ionici	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5180 UNI EN ISO 10511-1: 1996/A1: 2000	<b>50</b>
TOC	APAT IRSA 29/2003 N.5040 APHA STANDARD METHODS 5310 C ed.22nd (2012) UNI EN 1484: 1999	<b>25</b>
Campionamento scarico di acque sotterranee		<b>100</b>
Campionamento percolato		<b>100</b>
Misura battente percolato		<b>100</b>

Le voci di costo relative alle attività di campionamento/misura sono da computare per singolo punto misurato/campionato






**FANGHI DEPURAZIONE (DESTINATI A SPANDIMENTO/COMPOSTAGGIO)**

<b>PARAMETRO</b>	<b>METODO</b>	<b>TARIFFA (euro)</b>
Campionamento fanghi		<b>100</b>
pH	CNR IRSA 1 Q. 64:1985	<b>25</b>
Azoto totale %	D.M. 13/09/1999-MET XIV.2-3	<b>40</b>
Fosforo totale (P) %	CNR IRSA 9 Q. 64:1986 EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007	<b>50</b>
Umidità	CNR IRSA 2 Q 64 VOL 2 1984	<b>20</b>
Carbonio organico %	D.M. 13/09/1999 METODO VII.2	<b>40</b>
Cadmio	EPA 3051 A:1998 + APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed. 21st 2005, 3120B EPA 6010C:2007 Per mercurio : EPA 7473 2007	<b>20 x ciascun metallo</b>
Mercurio		
Nichel		
Piombo		
Rame		
Zinco		
Salmonelle MPN/gr. s.s	CNR ISSN: 1125-2464 1998 Pag 18	<b>60</b>
Fenoli volatili		<b>30-50</b>
Tensioattivi		<b>155</b>
Cromo esavalente	CNR IRSA 16 Q 64:1985 EPA 3060 A 1996 + EPA 7196 A 1992	<b>90</b>
Salinità (meq/100 gr.)		<b>70</b>
S.A.R. (se Salinità > 50)		<b>10</b>
Cloruri (se Salinità > 50)	D.M. 13/09/1999 met. IV.2 + APAT CNR-IRSA Metodo 4020 Man 29/2003	<b>30</b>
Solfati (se Salinità > 50)	D.M. 13/09/1999 met. IV.2 + APAT CNR-IRSA Metodo 4020 Man 29/2003	<b>30</b>



<b>PARAMETRO</b>	<b>METODO</b>	<b>TARIFFA (euro)</b>
Indice di Germinazione	INDICE DI GERMINAZIONE NORMA UNI 10780:1998	<b>75</b>
Indice di Mineralizzazione dell'Azoto	D.M. 13/09/1999 met. IV.2 + APAT CNR-IRSA Metodo 4020 Man 29/2003 (NITRATI) + APAT CNR- IRSA METODO 4030 C MAN 29/2003 (AMMONIACA)	<b>10</b>
Indice di Respirazione mgO <sub>2</sub> /KgVS/h	APAT CNR-IRSA METODO 3030 MAN 29/2003 UNI/TS 11184:2006	<b>Statico 220</b> <b>Dinamico 440</b>


Le voci di costo relative alle attività di campionamento/misura sono da computare per singolo punto misurato/campionato



**COMPOST**

<b>PARAMETRO</b>	<b>METODO</b>	<b>TARIFFA (euro)</b>
Campionamento Compost		<b>200</b>
Azoto organico totale	ANPA 3/2001 n° 14 (assimiliamo a U.RP.M656) UNI 10780 APPENDICE J.1: 1998	<b>40</b>
Umidità	CNR IRSA 2 Q 64 VOL 2 1984	<b>20</b>
Carbonio organico totale	ANPA 3/2001 n° 10 (assimiliamo a U.RP.M434) UNI EN 13137:2002	<b>35</b>
C/N	CALCOLO	<b>10</b>
pH	D.M. 13/09/1999 METODO III.1	<b>25</b>
Rame totale	ANPA 3/2001 n° 15 (assimiliamo a U.RP.M675) EPA 6010C:2007	<b>20 x ciascun metallo</b>
Zinco totale		
Piombo totale		
Cadmio totale		
Nichel totale		
Mercurio totale		
Mineralizzazione metalli	EPA 3051	<b>20</b>
Salmonella	UNI 10780:1998 - APP. H	<b>60</b>
Escherichia coli		<b>25</b>
Indice di Germinazione	INDICE DI GERMINAZIONE NORMA UNI 10780:1998	<b>75</b>
Indice di Accrescimento	INDICE DI ACCRESCIMENTO NORMA UNI 10780:1998	<b>300</b>
Cromo esavalente	CNR IRSA 16 Q 64:1985 EPA 3060 A 1996 + EPA 7196 A 1992	<b>90</b>
Vetro e metalli ( $\varnothing \geq 2\text{mm}$ )	ANPA METODO 4 MAN 3/2001	<b>10</b>
Inerti litoidi ( $\varnothing \geq 5\text{mm}$ )		
Indice di Mineralizzazione Azoto	D.M. 13/09/1999 met. IV.2 + APAT CNR-IRSA Metodo 4020 Man 29/2003 (NITRATI) + APAT CNR-IRSA METODO 4030 C MAN 29/2003 (AMMONIACA)	<b>10</b>

Le voci di costo relative alle attività di campionamento/misura sono da computare per singolo punto misurato/campionato.




**CSS – COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO**

<b>PARAMETRO</b>	<b>METODO</b>	<b>TARIFFA (euro)</b>
Campionamento e prelievo	UNI EN 15442:2011; UNI EN 15443 : 2011	<b>200</b>
Umidità totale	Gravimetrico – Met. Uff. UNI EN 15443:2011 + UNI EN 15414-3:2011	<b>20</b>
Potere calorifico inferiore	Calorimetro – Met. Uff. UNI EN 15443:2011 + UNI EN 15400 :2011	<b>65</b>
Ceneri	Gravimetrico – Met. Uff. UNI EN 15443:2011 + UNI EN 15403 :2011	<b>20</b>
Metalli *	ICP-OES – Met. Uff. UNI EN 15443:2011 + UNI EN 15411 :2011 + UNI EN ISO 11885 :2009	<b>Cadauno 20</b> <b>Set &gt;10 elem. 215</b>
Mineralizzazione metalli	EPA 3051	<b>20</b>
Cloro	IC – Met. Uff. UNI EN 15443:2011 + UNI EN 15408 :2011 + UNI EN ISO 10304-1 :2009	<b>20</b>

\* *Set di metalli per verifica di specificazione: Hg, Cd, Tl, As, Co, Cu, Cr, Mn, Ni, Pb, Sb, V (mg/kg s.s.)*

Le voci di costo relative alle attività di campionamento/misura sono da computare per singolo punto misurato/campionato



## ALLEGATO VI

(articolo 8, comma 1)

MODALITÀ GENERALI PER LA CONDUZIONE  
DELLE ISTRUTTORIE E DEI CONTROLLI*1. Istruttoria per primo rilascio o per riesame con valenza di rinnovo*

L'istruttoria è specificamente finalizzata a consentire all'autorità competente di acquisire, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e un piano di monitoraggio e controllo in merito a ciascuna domanda di autorizzazione che diano evidenza, tra l'altro:

delle autorizzazioni sostituite (ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

delle condizioni che garantiscono la conformità dell'installazione ai requisiti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 12 dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

delle modalità previste per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso secondo quanto indicato dall'articolo 29-*sexies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

dei valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa o, se del caso, dei parametri o misure tecniche equivalenti che integrano o sostituiscono tali valori limite di emissione (ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'installazione in questione, della sua ubicazione geografica, delle condizioni locali dell'ambiente e con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza peraltro prevedere l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica;

dei valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico (ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

della coerenza (ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) dei valori limite fissati, con i BAT-AEL definiti nelle «Conclusioni sulle BAT» applicabili, emanate a livello comunitario, ovvero delle motivazioni per le quali appare necessario derogare da tale requisito (ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, commi 4-*ter* o 9-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

delle eventuali ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee e delle opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione e per la riduzione dell'inquinamento acustico (ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

delle disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere (ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

degli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché gli obblighi di comunicazione (ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

delle misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fugitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione (ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

della eventuale indicazione del numero massimo, della massima durata e della massima intensità di superamenti dei valori limite di emissione, dovuti ad una medesima causa, che possono essere senz'altro considerati (ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) situazioni diverse dal normale esercizio;

delle prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti da riportare nella autorizzazione (ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

delle prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 acquisite in Conferenza di Servizi (ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

degli esiti dell'eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale conclusosi sull'installazione;

delle eventuali valutazioni circa la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive (ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e delle eventuali altre condizioni di autorizzazione specifiche giudicate opportune (ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

delle eventuali misure supplementari particolarmente più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, valutate necessarie ai sensi dell'articolo 29-*septies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

delle determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento in Conferenza di Servizi (ai sensi dell'articolo 29-*quater*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

delle osservazioni del pubblico di cui all'articolo 29-*quater*, comma 4 del decreto legislativo n. 152/06;

delle valutazioni effettuate in merito al ripristino del sito e al rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività (ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 9-*quinqies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

delle valutazioni effettuate in merito all'efficiente utilizzo dell'energia.

A tal fine l'organismo istruttorio competente conduce i necessari sopralluoghi, predispone pareri intermedi debitamente motivati, nonché cura la redazione approfondimenti tecnici.





Nei casi in cui l'installazione ricomprende attività gestite da diversi gestori, l'autorità competente assicura l'unificazione del procedimento istruttorio. Nel caso in cui siano coinvolte più autorità competenti è garantito il coordinamento istruttorio, se possibile gestendolo nell'ambito di una unica conferenza di servizi.

## 2. Istruttoria per riesame

Nel caso di riesame disposto ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni già presentate per il precedente rilascio di autorizzazione integrata ambientale alle attività interessate dal riesame.

In tal caso si applicano le modalità già indicate per le istruttorie relative al primo rilascio alle attività interessate dal riesame.

Nel caso di riesame disposto ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il gestore invia all'autorità competente un aggiornamento della domanda di autorizzazione per il precedente rilascio di autorizzazione integrata ambientale.

In tal caso si applicano le modalità già indicate per riesame con valenza di rinnovo relativo all'intera installazione.

## 3. Istruttoria per modifiche sostanziali

Nel caso in cui progetti di effettuare modifiche sostanziali all'installazione, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni già presentate per il precedente rilascio di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-*nonies*, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle attività interessate dalle modifiche progettate.

In tal caso si applicano le modalità già indicate per le istruttorie relative al primo rilascio alle attività interessate dalle modifiche progettate.

A riguardo va annotato che le modifiche che comportano la necessità di un riesame approfondito delle funzionalità di intere parti di impianto, e conseguentemente significativi oneri istruttori, generalmente dovrebbero essere classificate come sostanziali. La necessità di tale estensione istruttoria, difatti, in genere dipende dal fatto che in mancanza di essa non è possibile verificare che gli effetti negativi della modifica sull'ambiente non sono significativi.

Inoltre nel valutare la sostanzialità di una modifica è necessario considerare gli effetti cumulati di tutte le modifiche precedentemente intervenute, già giudicate non sostanziali, per evitare che interventi significativi sull'installazione siano giudicati «non sostanziali» solamente perché parcellizzati.

## 4. Istruttoria per modifiche non sostanziali

Nel caso in cui progetti di effettuare modifiche non sostanziali all'installazione, il gestore le comunica all'autorità competente ai sensi dell'articolo 29-*nonies*, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In tal caso le attività istruttorie si articolano secondo le seguenti modalità:

analisi delle modifiche progettate al fine di verificare che non siano sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attivando, in caso contrario, le procedure previste all'articolo 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

eventuale aggiornamento espresso dell'autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni.

Nel caso in cui il gestore, nella comunicazione di cui al citato articolo 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, segnali che tale seconda attività è a suo giudizio propedeutica all'esercizio della modifica progettata, l'autorità competente ne tiene opportunamente conto, sia ai fini tariffari, sia nella individuazione delle priorità istruttorie.

## 5. Controlli

Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo n. 152/06, costituiscono oggetto delle attività di controllo soggette a tariffa le azioni svolte dall'autorità di controllo (ivi individuata) volte ad accertare il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

In particolare tali attività consistono in:

verifica e valutazione in ufficio della documentazione trasmessa dal gestore in attuazione dell'AIA;

verifica dei controlli a carico del gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento e al rispetto dei valori limite di emissione;

verifica della regolare trasmissione dei dati e del rispetto degli obblighi di comunicazione;

eventuali visite in loco presso l'installazione, programmate sulla base di quanto previsto dall'art. 29-*decies* comma 11-*bis*, programmate ai sensi del comma 11-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o altrimenti disposte;


eventuali visite in loco presso l'installazione, da effettuarsi entro 6 mesi dalla precedente ispezione, in caso di grave inosservanza, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 11-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

eventuale verifica, durante le visite in loco, del corretto posizionamento, funzionamento, taratura, manutenzione degli strumenti;

eventuali prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni, eventualmente contenuti nel piano di monitoraggio e controllo dell'autorizzazione integrata ambientale o nella programmazione delle visite in loco ai sensi dall'art. 29-*decies* comma 11-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

comunicazione ai soggetti interessati degli esiti delle attività di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 29-*decies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e trasmissione dei relativi atti necessari.

A tale proposito si evidenzia che le misure di controllo sull'installazione sono di norma oggetto specifico del piano di monitoraggio, attuato autonomamente dal gestore e cui risultati sono inviati anche all'autorità di controllo per le opportune verifiche. Ferma restando la facoltà per l'au-



torità di controllo di fissare autonomamente, di concerto con il gestore, la data di ciascuna visita in sito, il numero delle visite in sito effettuate annualmente da parte dell'ente di controllo, nonché il numero e il tipo degli eventuali prelievi, analisi e misure da condurre nel corso di ciascuna visita in sito da parte dell'ente di controllo, deve essere preventivamente determinato, ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in coerenza con la programmazione a livello regionale di cui all'articolo 29-*decies*, comma 11-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ciò anche al fine di poter predeterminare con certezza la tariffa annualmente dovuta per tali attività. Non rientra nei compiti propri dell'autorità di controllo, né tanto meno dell'ente di controllo, modificare tale programmazione annuale, a meno di cause di forza maggiore. In tale ultimo caso, sentita l'autorità competente, l'autorità di controllo valuterà se poter rimandare all'annualità successiva le attività eventualmente non condotte nell'anno, garantendone, nell'ambito della sua autonomia amministrativa e contabile, la copertura finanziaria a valere sulle tariffe già versate.

Nel caso in cui il piano di monitoraggio e controllo prevede prelievi ed analisi da parte dell'autorità di controllo non previste nell'allegato V, la conferenza di servizi per il rilascio dell'AIA, anche su proposta dell'autorità di controllo, introduce nel piano di monitoraggio e controllo stesso indicazione su quali prelievi ed analisi previsti nell'allegato V debbano essere considerati equivalenti ai fini della determinazione della tariffa.

#### ALLEGATO VII

(articolo 9, comma 2)

COMPENSI OMNICOMPENSIVI SPETTANTI AI SINGOLI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA - IPPC DI CUI ALL'ARTICOLO 10, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 90/07

Il 20% dell'importo destinato ai compensi complessivi dei componenti della Commissione AIA-IPPC di cui all'articolo 9, comma 1, del presente decreto, è ripartito in parti uguali tra tutti i componenti di nomina ministeriale.

Il 30% dell'importo destinato ai compensi complessivi dei componenti della Commissione AIA-IPPC di cui all'articolo 9, comma 1, del presente decreto, è ripartito tra i componenti del Nucleo di coordinamento della Commissione, garantendo al Presidente una quota pari al 150% di quella corrisposta agli altri componenti.

Il 50% dell'importo destinato ai compensi complessivi dei componenti della Commissione AIA-IPPC di cui all'articolo 9, comma 1, è ripartita tra i componenti del gruppo istruttore che formula il parere istruttorio conclusivo relativo al singolo impianto, garantendo al Referente del Gruppo Istruttore una quota pari al 150% di quella corrisposta agli altri componenti.

Il Presidente della Commissione nomina i referenti e costituisce i gruppi istruttori relativi ai singoli impianti secondo criteri di rotazione tra i componenti della Com-

missione stessa, in maniera da garantire la tendenziale omogeneità dei trattamenti economici, ove ciò non osti al tempestivo ed efficace espletamento e conclusione delle istruttorie stesse.

Per ciascun commissario una quota del compenso omnicomprensivo sopra indicato non superiore al 30% può essere destinata, su richiesta del commissario stesso, al rimborso delle spese di missione effettuate per lo svolgimento dell'attività della Commissione (Partecipazione a riunioni della Commissione, del Nucleo di Coordinamento, dei Gruppi Istruttori, delle Conferenze di Servizi e per gli eventuali sopralluoghi sugli impianti). Ai fini della determinazione dell'importo di tali spese ciascun commissario effettuerà le missioni previa autorizzazione del Presidente della Commissione e darà annualmente evidenza dei costi di missione sostenuti. Il trattamento di missione è equiparato a quello dei dirigenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Per ciascun commissario una quota variabile del compenso omnicomprensivo sopra indicato è riservata al versamento degli oneri fiscali e previdenziali obbligatori che la norma pone a carico del datore di lavoro. Ai fini della determinazione dell'importo di tali oneri ciascun Commissario fornirà tramite ISPRA, prima dell'erogazione dei pagamenti, le necessarie informazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

#### ALLEGATO VIII

(articolo 5, comma 2)

INDIVIDUAZIONE DEL CAPITOLO DI ENTRATA RELATIVO ALLE TARIFFE ISTRUTTORIE CONNESSE ALLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PRESENTATE ALLO STATO

Le tariffe di cui all'articolo 5, comma 2, relative a procedimenti istruttori di competenza statale dovranno essere imputate al Capo XXXII di entrata - capitolo 2592 - articolo 20 denominato «INTROITI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE PER I CONTROLLI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ISTRUTTORIE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA STATALE FINALIZZATI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE».

#### NOTE

##### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

